

PROVINCIA DI LIVORNO

 PROT. N. 467
 DEL 14/6/89

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: Servizio di vigilanza provinciale. Nuovo regolamento.

Il giorno 9 maggio millenovecentottantanove, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in sessione straordinaria di prima convocazione alle ore 11.00.

All'inizio della seduta viene fatto appello nominale e risultano presenti e rispettivamente assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e nome	p.	a.	N.	Cognome e nome	p.	a.
1	MONTELEONE Giuseppe	-	-	16	PALMERI Salvatore	-	-
2	VANNUCCI Guido	-	-	17	SCELZA Francesco	-	-
3	MERLI Gianfranco	-	-	18	MANDRICI Torquato	-	-
4	GIACHINI Nelusco	-	-	19	BALDASSARRI Fabio	-	-
5	MARIANELLI Iginio	-	-	20	SACRIPANTI Giancarlo	-	-
6	VOLPI Odette	-	-	21	BUFALINI Roberto	-	-
7	MAZZANTI Renzo	-	-	22	MANNARI Enrico	-	-
8	BORONI Pier Luigi	-	-	23	GUANTINI Massimo	-	-
9	POLIDORI Valentino	-	-	24	COROLINI Giancarlo	-	-
10	BALESTRI Gianfranco	-	-	25	CROSATO Gloria	-	-
11	BETTARINI Pier Luigi	-	-	26	MARCHETTI Lorenzo	-	-
12	IONITI Giovanni	-	-	27	FULCERI Bino	-	-
13	MASCIULLO Franco	-	-	28	NANNETTI Roberto	-	-
14	DI BATTE Nedo	-	-	29	PROVENZALI Leopoldo	-	-
15	GIORGETTI Pier Fernando	-	-	30	LUBRANO Sergio	-	-

e così nel numero legale di 18 presenti.

Presiede il Presidente Fabio Baldassarri.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Supplente della Provincia, Dott. Giuseppe Lenzi.

Si passa quindi a trattare l'argomento in oggetto dopo aver accertato numericamente che i Consiglieri presenti sono in numero di 20 (interveneruti Lubrano, Giorgetti, Bettarini ed assentato Ioniti).

Dopo che il Presidente ha enunciato l'argomento all'ordine del giorno, l'Assessore al Personale Signor Vannucci Guido lo illustra.

Dopo di che, non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente deliberazione:

""Il Consiglio Provinciale

Rilevata la necessità di adeguare la propria organizzazione per quanto concerne la prevenzione, la vigilanza e la repressione in ordine all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni nelle materie attribuite alla competenza dell'Amministrazione;

Rilevato come tale esigenza della provincia si inserisca nella tendenza a consolidare e sviluppare in termini organici e tendenzialmente omogenei l'ordinamento della polizia locale da parte sia del legislatore nazionale che regionale;

Vista la legge-quadro 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale che consente agli enti locali diversi dai Comuni di estendere le principali norme riguardanti la polizia municipale;

Vista la legge regionale 9 marzo 1989 n. 17 che, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge-quadro, detta disposizioni sull'ordinamento del servizio di polizia locale;

Visto l'allegato testo di regolamento sul quale si è svolto un approfondito e complesso confronto a livello regionale tra U.R.P.T. ed Organizzazioni Sindacali;

d e l i b e r a

1) di approvare il nuovo regolamento del Servizio di vigilanza provinciale, costituito da 25 articoli, come da testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che, essendo articolata la dotazione organica del Servizio sulla base della pianta attualmente vigente, con perfetta corrispondenza anche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, dall'adozione del presente provvedimento non consegue nuova o maggiore spesa di personale;

31 di dare atto, altresì, che - a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento - devono intendersi abrogate o sostituite tutte quelle norme regolamentari in materia di vigilanza, emanate con precedenti atti, in contrasto od incompatibili con la disciplina recata dal nuovo regolamento.""

che viene approvata con voti n. 20 favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, su n. 20 Consiglieri presenti e votanti.

ATTRIBUZIONE DEI VIGILI PROVINCIALI

L'Amministrazione Provinciale di Livorno svolge un servizio a mezzo di guardie provinciali, che assumono ufficialmente la denominazione di vigili provinciali, per l'espletamento delle funzioni di controllo e repressione delle infrazioni alle leggi riguardanti materie di competenza o delegate relative ai settori ittico, venatorio, ambientale, ecologico ed alle altre funzioni attribuite alla Provincia da leggi nazionali o regionali.

Il servizio può essere svolto avvalendosi della collaborazione delle guardie volontarie, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti.

L'espletamento del servizio contempla le seguenti attività:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni di competenza provinciale, provvedendo a prevenire e reprimere le infrazioni;
- b) attendere relativamente alle materie di competenza ai servizi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione, eseguire le notifiche, la distribuzione ed il recapito di certificati, avvisi e documenti e tutti i servizi di carattere provinciale ordinati dall'Amministrazione.

Gli appartenenti al Corpo di cui al primo comma esercitano, nei limiti delle proprie attribuzioni, previa emanazione di decreto da parte del Prefetto, le funzioni previste al comma 1 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65.

Possono essere designati messi notificatori ai sensi dell'art. 273 del T.U. della legge comunale e provinciale R.D. 3 marzo 1934 n. 383 ai soli fini della notificazione degli atti relativi alle materie di competenza. La relativa nomina è approvata con decreto del Prefetto.

Art. 2**ORGANIZZAZIONE DEL CORPO**

I vigili formano il Corpo di Polizia provinciale.

Il Corpo, la cui pianta organica complessiva è attualmente stabilita in 25 unità, è composto:

- dal responsabile del Corpo;*
- dagli addetti al coordinamento ed al controllo (n. 2 unità);*
- dai vigili (n. 22 unità).*

Art. 3**LUOGO DI SERVIZIO**

I vigili svolgono di norma il servizio entro i limiti territoriali della Provincia.

I vigili possono essere destinati dall'Amministrazione alla vigilanza di una zona oppure possono essere utilizzati per vigilanza e interventi nell'intero territorio provinciale.

Le operazioni esterne al territorio provinciale di iniziativa di singoli vigili durante il servizio sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito in materia di competenza commesso nel territorio provinciale.

Missioni fuori del territorio provinciale per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma terzo, paragrafo b) del presente regolamento possono essere richieste dal responsabile del Corpo ed autorizzate dall'Assessore competente tramite accordi fra le Amministrazioni interessate, previa comunicazione al Prefetto.

Art. 4**ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'**

I vigili, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità come agenti di polizia giudiziaria, rispondono dell'attività di vigilanza al responsabile del Corpo, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

La Giunta provinciale emana le direttive generali relative all'espletamento del servizio. L'Assessore competente ne cura l'attuazione mediante il Settore designato o indicato.

I vigili trascrivono giornalmente l'attività svolta su appositi fogli di presenza settimanali che vengono consegnati all'addetto al coordinamento entro la settimana successiva.

Le richieste degli Uffici provinciali di utilizzo di vigili provinciali al di fuori delle normali mansioni, devono essere inoltrate all'Assessore competente.

I rapporti con gli organi di informazione su ogni singolo fatto relativo all'espletamento del servizio sono tenuti dall'Assessore competente.

Art. 5

ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL CORPO

Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65, al Settore designato competono, sulla base delle disposizioni emanate dagli organi provinciali, l'individuazione dei criteri generali per l'espletamento del servizio, l'elaborazione dei piani di intervento, il controllo del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Il responsabile del Corpo:

- sovrintende l'attività dei vigili;
- accerta le infrazioni rilevate e trasmette i relativi verbali, le notificazioni ed i rapporti alle Autorità competenti per i rispettivi adempimenti;
- propone corsi periodici di aggiornamento professionale.

ATTRIBUZIONI DELL'ADDETTO AL COORDINAMENTO

L'addetto al coordinamento svolge attività di vigilanza, la coordina nell'ambito delle proprie competenze, informa il responsabile del Corpo in merito allo svolgimento di tale attività di vigilanza e riceve dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del servizio.

Per il complesso delle attività come sopra delineate, l'addetto al coordinamento provvede:

- a) ad organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari controllandone l'esecuzione;
- b) a vigilare sulla condotta dei vigili provinciali promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio;
- c) ad esaminare e vistare i fogli di servizio inoltrati dai vigili e ad assegnarli al responsabile del Corpo che ne curerà gli adempimenti conseguenti;
- d) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
- e) assicurarsi della trasmissione dei mezzi sequestrati alle Autorità competenti, quando previsto;
- f) a raccogliere e valutare le indicazioni dei vigili relativamente all'ottimale espletamento del servizio;
- g) a sorvegliare perchè i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso ai vigili siano usati esclusivamente durante il servizio e per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene i munizionamenti ed i mezzi di trasporto;
- h) a proporre al responsabile del Corpo il piano ferie dei vigili e le altre eventuali necessità di servizio;

i) a curare la tenuta dei registri di cui all'art. 15;

l) a quant'altro venga richiesto dal responsabile del Corpo ai fini del buon espletamento del servizio.

All'addetto al coordinamento sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento relative ai vigili provinciali per quanto compatibili con le specifiche disposizioni previste dal presente articolo.

Art. 7

ASSENZA DAL SERVIZIO DELL'ADDETTO AL COORDINAMENTO

L'addetto al coordinamento deve avvisare tempestivamente il responsabile del Corpo in caso di assenza dal lavoro per qualsiasi motivo. In questo caso i compiti dell'addetto al coordinamento vengono assunti dal responsabile del Corpo.

In caso di assenza congiunta e prolungata, sia del responsabile del Corpo che dell'addetto al coordinamento, la Giunta provinciale individua il sostituto fra gli altri coordinatori o fra i vigili, con specifico atto, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 8

COMPITI E DOVERI DEI VIGILI

I vigili provinciali sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

Rientra nei doveri d'ufficio dei vigili il concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni all'addetto al coordinamento.

Debbono mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio, ed osservare l'orario di servizio.

Essi godono in tali casi di ogni tutela assicurativa prevista per il normale servizio.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI SERVIZIO

Nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, i vigili sono obbligati in particolare a:

- 1) partecipare a corso-concorso oppure a corso di prima formazione durante il periodo di prova;
- 2) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
- 3) il Settore può avvalersi eventualmente della collaborazione delle guardie delle Associazioni volontarie nell'espletamento del servizio e collaborare nei limiti delle proprie attribuzioni con gli organi di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge 65/1986;
- 4) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- 5) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- 6) versare tempestivamente gli eventuali importi introitati per le violazioni accertate secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;
- 7) compilare il foglio di servizio settimanale su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata;
- 8) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, organizzati direttamente dall'Amministrazione oppure da questa ritenuti necessari e/o opportuni;
- 9) partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- 10) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dall'Amministrazione;
- 11) informare tempestivamente, tramite l'addetto al coordinamento, il Presidente o l'Assessore competente degli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

La partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazione con valutazione finale positiva costituisce titolo valutabile secondo le norme contrattuali vigenti.

Art. 70

VIETI PER GLI ADDETTI AL CORPO

Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, ai vigili provinciali è vietato:

- 1) l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- 2) il prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti o ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;
- 3) effettuare in pubblico, durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
- 4) allontanarsi dal luogo di servizio stabilito o assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente l'addetto al coordinamento;
- 5) sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio;
- 6) attendere durante il servizio a cure estranee all'ufficio.

Art. 11**OBBLIGHI PER GLI ADDETTI AL CORPO**

I vigili provinciali debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartiti dagli organi dell'Amministrazione, dal responsabile del Corpo o dall'addetto al coordinamento nei limiti delle attribuzioni a questi assegnate dal presente regolamento.

Il servizio comandato deve essere eseguito anche se l'inferiore si ritenga impropriamente incaricato, salvo il diritto di reclamo, nelle forme di seguito indicate, dopo aver eseguito l'ordine.

Nel caso sorgesse il dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi ha impartito l'ordine stesso, spetterà all'addetto al coordinamento presente ovvero al più anziano, decidere in proposito.

Qualora il vigile ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, il vigile stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga passato per iscritto.

Il vigile non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

Art. 12

UNIFORME

I vigili provinciali, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme fornita dall'Amministrazione, nella foggia prescritta ed approvata nelle forme di legge (1), mantenendola pulita ed in buono stato.

L'uso dell'abito borghese deve essere autorizzato, al fine di un miglior svolgimento del servizio, dal responsabile del Corpo.

E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonchè indossare altri indumenti visibili non previsti dal presente regolamento.

E' vietato altresì indossare la divisa fuori dell'orario di servizio.

(1) art. 6 comma 2 numero 4) della legge 7 marzo 1986 n. 65 e artt. 23-24 della L.R.T. 9 marzo 1989 n. 17.

Art. 13

ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale secondo quanto stabilito dalla contrattazione decentrata a livello aziendale.

Quando necessità particolari lo richiedano, i vigili sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.

Teruto conto della particolarità del servizio, i vigili e l'addetto al coordinamento dovranno consentire di poter essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.

L'Amministrazione provinciale può autorizzare la residenza dei vigili provinciali in Comuni diversi da quelli nei quali prestano servizio.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal responsabile del Corpo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione provinciale.

Art. 14

PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE

L'Amministrazione provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale ai vigili nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali.

I vigili usufruiranno di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

Art. 15

REGISTRI DI SERVIZIO

Nell'ufficio dei vigili e sotto la responsabilità del responsabile del Corpo saranno tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:

- 1) registro di protocollo dei processi verbali;*
- 2) registro di protocollo dei rapporti;*
- 3) registro delle notificazioni;*
- 4) registro di protocollo di tutti gli affari relativamente alle infrazioni;*
- 5) registro del materiale sequestrato;*
- 6) registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni;*
- 7) registro di carico e scarico del materiale.*

I registri, composti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti, saranno verificati e vistati su richiesta dagli uffici competenti e assegnati all'Archivio non appena la loro conservazione nell'ufficio non sia più necessaria.

Nell'ufficio vengono inoltre conservati le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.

Art. 16

TESSERA DI RICONOSCIMENTO - PLACCA MATRICOLA

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 n. 4) della legge 7 marzo 1986 n. 65, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento, su modello unico regionale, contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente, che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta occorrasi dimostrare la loro qualifica.

Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio, su modello unico regionale, recante la sigla della Provincia ed il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola.

La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio.

Art. 17

DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

I mezzi di trasporto assegnati in dotazione, contrassegnati secondo le normative emanate dall'Amministrazione, devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite dalla Giunta provinciale.

Il mezzo di trasporto di servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.

Il responsabile del Corpo può, in casi urgenti, autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dalla Giunta.

Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone. Di tali fatti dovrà essere informato il responsabile del Corpo.

Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi previsti dal T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420), nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.

DOTAZIONE DELLE ARMI

I vigili provinciali sono dotati di armi a canna corta e di fucile consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore con relative munizioni.

Dette armi e munizioni sono consegnate a titolo di detenzione e di uso e l'Amministrazione provinciale rimane l'unica legittima proprietaria.

Le armi sono consegnate per la difesa personale e per l'abbattimento di animali nei singoli casi in cui venga deciso l'intervento dalle Autorità competenti.

Il responsabile del servizio può autorizzare per scopo di cattura l'uso di armi con proiettili narcotizzanti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

E' tassativamente vietato ai vigili provinciali portare in servizio armi non in dotazione.

In abito borghese, l'arma deve essere opportunamente occultata.

Ai vigili incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzione e l'uso delle armi.

I vigili possono custodire a casa, previa la denuncia di cui all'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e portare al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione. In ogni caso occorre che i vigili siano in possesso della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente dell'Amministrazione provinciale richiede al Prefetto il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza per gli appartenenti al Corpo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge 65/1986, con le modalità e in analogia con quanto previsto dallo stesso articolo per il Sindaco.

Art. 19**RESPONSABILITÀ PERSONALE**

L'arma d'ordinanza è personale. Personale è inoltre la responsabilità che da essa deriva. Deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

Art. 20**ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI AL TIRO**

Su segnalazione del responsabile del Corpo, l'Amministrazione autorizza le esercitazioni al tiro, alle quali i vigili sono obbligati a partecipare.

L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al responsabile del Corpo.

Art. 21**MUNIZIONAMENTO**

Il munizionamento da impiegare è stabilito dall'Assessore competente su proposta del responsabile del Corpo.

Per gli interventi di riequilibrio biologico, sanitario o di pubblica incolumità possono essere usate munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti e anestetizzanti.

Ad ogni vigile viene assegnata, a corredo dell'arma di ordinanza, una scatola di 25 cartucce che deve essere conservata come riserva permanente.

L'Amministrazione provinciale provvede all'acquisto delle munizioni che vengono assegnate all'addetto al coordinamento e custodite presso l'armeria.

E' compito dell'addetto al coordinamento la tenuta del registro delle assegnazioni delle munizioni ai vigili.

22

Art. 22

RYTPO TEMPORANEO DELL'ARMA IN DOTAZIONE

La Giunta provinciale, per ragioni cautelative, può procedere al ritiro temporaneo delle armi in dotazione ai singoli vigili nei casi di assenza continuativa e prolungata dal servizio o in attesa di provvedimenti disciplinari.

Art. 23

OBBLIGO DELLA RICONSEGNA DELL'ARMA E DEL MUNIZIONAMENTO

La cessazione definitiva dal servizio obbliga il vigile alla immediata riconsegna delle armi d'ordinanza e del loro munizionamento.

Art. 24

ARMI SEQUESTRATE

Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

Art. 25

USO DEGLI APPARATI RICETRASMETTENTI

I mezzi di comunicazione in dotazione presso ciascun luogo di servizio devono avere caratteristiche tecniche tali da permettere la reciproca utilizzazione in tutto il territorio di competenza, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.

Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

Il vigile cui è stato assegnato l'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.